PARERE MOTIVATO

N. 123 IN DATA 29 GIUGNO 2023

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n. 5 al PI, comune Costa di Rovigo (RO). Riesame a seguito del parere della Commissione Regionale per la VAS n. 263 del 05.12.2022.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";

- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento*";

- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs. 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS;

- la Commissione VAS si è riunita in data 29 giugno 2023 come da nota di convocazione in data 27 giugno 2023 protocollo regionale n. 344660;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Rovigo con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 343377 del 03.08.2022, relativa alla richiesta di assoggettabilità a VAS per la Variante n. 5 al PI, Comune Costa di Rovigo (RO).

DATO ATTO che l'Unità Organizzativa VAS VINCA, quale titolare dell'istruttoria, chiedeva, con nota prot n.346634 del 05.08.2022, integrazione documentale.
Successivamente il Comune di Costa di Rovigo con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.362081 del 16.08.2022 ha fatto pervenire documentazione integrativa.
L'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA chiedeva, con note prot n.369399 del 23.08.2022 e n.383131 del 30.08.2022 chiedeva ulteriore documentazione integrativa.
Il Comune di Costa di Rovigo con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 343377 392761 del 01/09/2022 ha fatto pervenire le integrazioni richieste.
Successivamente con nota prot n.420434 del 12.09.2022 l'Unità Organizzativa VAS VINCA ha inviato un ulteriore richiesta integrazioni Vinca.
Il Comune di Costa di Rovigo con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 478483 del 13/10/2022, ha fatto pervenire integrazioni Vinca.

CONSIDERATO che con nota prot n. con nota prot n.408506 del 06.09.2022 l'Unità Organizzativa VAS VINCA ha inviato richiesta di contributo ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Arpav Dipartimento di Rovigo
- Provincia di Rovigo
- Consorzio di Bonifica Adige Po
- Consiglio di Bacino Polesine
- Ulss 5 Polesana
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza
- Comune di Arquà Polesine
- Comune di Villanova del Ghebbo
- Comune di Villamarzana
- Comune di Rovigo
- Comune di Fratta Polesine
- Corpo Forestale dello Stato – Comando di Rovigo
- Istituto Regionale Ville Venete
- Acque Venete spa
- 2i Rete Gas
- Autostrade per l'Italia spa
- Ecoambiente s.r.l.

DATO ATTO che la Commissione Regionale per la VAS con parere motivato n. 263 del 05/12/2022 ha chiesto al Comune di integrare in modo sostanziale il Rapporto Ambientale Preliminare. La scrivente struttura pertanto, valutando sostanziali le integrazioni apportate, ritiene necessario avviare una nuova fase consultiva con le Autorità competenti in materia ambientale al fine di riesaminare il Rapporto Ambientale Preliminare così come integrato, per concludere la procedura di Verifica di Assoggettabilità.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 209617 del 18/04/2023 l'Unità Organizzativa VAS VINCA ha inviato richiesta di contributi ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Arpav Dipartimento di Rovigo
- Provincia di Rovigo
- Consorzio di Bonifica Adige Po
- Consiglio di Bacino Polesine
- Ulss 5 Polesana
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza
- Comune di Arquà Polesine
- Comune di Villanova del Ghebbo
- Comune di Villamarzana
- Comune di Rovigo
- Comune di Fratta Polesine
- Corpo Forestale dello Stato – Comando di Rovigo
- Istituto Regionale Ville Venete
- Acque Venete spa
- 2i Rete Gas
- Autostrade per l'Italia spa
- Ecoambiente s.r.l.

PRESO ATTO E CONSIDERATO che non sono pervenuti contributi da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati:

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 271/2022 pubblicata al seguente indirizzo internet: *http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati*;

PRESO ATTO che il Comune con nota pec acquisita al prot. regionale n. 491474 del 21/10/2022 e n. 492951 del 24/10/2022, ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini è pervenuta una osservazione non attinente al Rapporto Ambientale Preliminare o con valenza ambientale.

CONSIDERATO che oggetto della presente istanza è la *"Variante n. 5 al PI del Comune Costa di Rovigo (RO)"*.
Nello specifico, secondo quanto evidenziato nella DCC n. 22 del 19.05.2022 recante *"Adozione Variante n. 5 al Piano degli Interventi"*, *"[...]. Considerato che ora l'Amministrazione comunale intende procedere ad un nuovo aggiornamento del proprio strumento di programmazione, previo:*

- *Raccolta ed eventuale recepimento di manifestazioni di interesse riguardanti richieste di modifica per nuovi lotti C1S, per la modifica o l'inserimento di nuove schede puntuali in zona agricola e/o in centro storico, recepimento di richieste di varianti verdi, e ulteriori eventuali richieste di modifica a carattere puntuale che dovranno emergere in sede di partecipazione;*
- *Valutazione e recepimento delle manifestazioni d'interesse inerenti l'inserimento di interventi puntuali all'interno delle Z.T.O. C1/S – Nuclei residenziali consolidati;*
- *Valutazione e recepimento delle manifestazioni d'interesse riguardanti la modifica e/o integrazione delle schedature riguardanti i nuclei di edifici rurali vincolati con schedatura e modifica della relativa normativa all'interno delle N.T.O.;*
- *Valutazione e recepimento di manifestazioni d'interesse riguardanti l'individuazione di edifici non più funzionali all'attività agricola, mediante predisposizione di specifiche schedature puntuali e normativa;*
- *Eventuale valutazione di ulteriori manifestazioni di interesse e/o proposte di accordo pubblico privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004 coerentemente con quanto disposto dalla L.R. n. 11/2004 e s.m.i. e dalla L.R. n. 14/2017;*
- *Aggiornamento e revisione dell'apparato normativo (N.T.O., Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale ed eventualmente al Regolamento Edilizio), anche alla luce delle recenti modifiche normative di carattere regionale e nazionale;*
- *Ricognizione verifica caratteristiche zone territoriali omogenee di piano classificabili come A o B ex articolo 2 del Dm n. 1444/1968;*
- *Verifica aree di espansione presenti nelle planimetrie di piano attuali (per cui non è stato presentato PUA) ex art. 18 c. 7 bis lr 11/04 e azioni conseguenti;*
- *Ridistribuzione volumi non confermati previo espletamento di procedura di concertazione;*
- *Revisione ed aggiornamento della disciplina riguardante gli edifici tutelati nel Centro Storico consistente in: eventuale revisione del repertorio normativo degli edifici con modifica e/o conferma dei relativi gradi di protezione – revisione delle schedature e/o abachi dei fronti principali degli edifici;*
- *Adeguamento del piano alle previsioni della LR 14/19 "Veneto 2050";*
- *Aggiornamento delle Banche Dati/ Quadro conoscitivo ai sensi della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. e delle cartografie di piano;*
- *Inserimento di eventuali progetti di opere pubbliche o di aree destinate a servizi e attrezzature collettive;*
- *Revisione del corpus normativo e della disciplina del Piano degli Interventi;*

Visto che con deliberazione di CC 60 del 22.12.2021 è stato approvato, ai sensi dell'art. 18 della LR 11/04 e ssmmii, il Documento Programmatico Preliminare della quinta variante al Piano degli Interventi;

Dato atto che nel suddetto Documento Programmatico è stato dato avvio:

- *alla procedura relativa alla revisione dello strumento urbanistico con riferimento ai tematismi individuati dall'Amministrazione e puntualmente soprariportati;*
- *al procedimento partecipativo relativo alla formazione del nuovo strumento urbanistico;*

Dato atto che nota prot. 14.164 del 28.12.2021 è stato pubblicato avviso per la presentazione di manifestazioni d'interesse per la raccolta di contributi partecipativi da parte della cittadinanza finalizzati alla formazione della variante al Piano degli Interventi di che trattasi;

Atteso che per la fase di consultazione, partecipazione e concertazione, sono state interessate le associazioni di categoria, gli Enti e le Amministrazioni presenti sul territorio, le Associazioni e tutti i soggetti portatori di interesse ed è stato anche svolto un incontro pubblico diretto al coinvolgimento dei tecnici e dei professionisti operanti sul territorio comunale. Si è svolto pubblico dibattito, nel quale i presenti hanno potuto chiedere chiarimenti e approfondimenti sulle tematiche trattate. L'incontro pubblico si è svolto presso la sede comunale in data 11.05.2022, presente il Reggente territoriale della Confagricoltura di Rovigo.

Atteso che la Variante ha tra i suoi contenuti sia richieste derivanti dalle manifestazioni di interesse che istanze di modifica avanzate dall'amministrazione comunale.

Atteso che, per quanto riguarda le manifestazioni di interesse sono giunte 35 richieste di modifica (alcune anche costituite da protocolli diversi ma che contenevano le medesime richieste) e delle 35 manifestazioni di interesse, all'interno della presente variante, ne sono state soddisfatte 25 oltre ad alcune proposta che sono state promosse direttamente da parte dell'amministrazione per un totale complessivo di 32 proposte di modifica;

Considerato che alcune delle richieste avanzate dalla cittadinanza e dai tecnici risultavano già presenti nel PI vigente e già attuabili (in particolare con riferimento a chiarimenti specifici della disciplina di PI e di REC) mentre altre richieste erano finalizzate alla sistemazione del Regolamento Edilizio.

[…].".

Oltre alle richiamate istanze, altrimenti definite *"Modifiche cartografiche"* nel RAP esaminato, gli altri oggetti di modifica e di sostenibilità ambientale sono rappresentati da:

- *"Modifiche normative",*
- *"Modifiche al prontuario"*

Relativamente al *"Consumo di suolo"*, il Valutatore nel RAP esaminato evidenzia che, *"A seguito della presente variante lo stato del Consumo del Suolo per il comune di Costa di Rovigo è di 24.560 mq.*

Rispetto al precedente Piano degli Interventi Variante QUARTA che consumava 40.837 mq l'attuale PI riduce il consumo del suolo di 16.277 mq. Si precisa che Costa di Rovigo ha attribuito un consumo massimo di suolo pari a 20,23 ha =202.300,00 mq come indicato dalla DGR 668/2018 pertanto la presente variante rispetta suddetto limite. […]".

Nel RAP rielaborato, il Valutatore relativamente alla definizione dello stato dell'ambiente ha considerato, rispettivamente, le seguenti matrici e fattori ambientali: *"Aria", "Clima", "Acqua", "Suolo e Sottosuolo", "Biodiversità', Flora e Fauna", "Paesaggio", "Agenti Fisici (Inquinamento Luminoso, Radioattività", "Rifiuti", "Infrastrutture e Mobilità"* e *"Rumore".*

Complessivamente, dall'analisi così come articolata nel RAP rielaborato è possibile evidenziare che, *"L'analisi effettuata ha consentito di creare un quadro dello stato dell'ambiente nel comune di Costa di Rovigo aggiornato al 2020, ove non sono emerse particolari criticità ambientali. In particolare:*

1. *Aria: Dalle analisi effettuate, la qualità dell'aria nel territorio comunale di Costa di Rovigo è buona*
2. *Acqua: Lo stato ambientale del corpo idrico Canale Adigetto Irriguo è buono*

3. *Biodiversità: Le modifiche apportate dalla Quinta Variante al Piano degli Interventi non inficerà la biodiversità presente nel territorio comunale.*
4. *Paesaggio: Le modifiche apportate dalla Quinta Variante al Piano degli Interventi non comporteranno alterazioni sulla qualità del paesaggio.*
5. *Inquinamento luminoso: Le modifiche apportate dalla Quinta Variante al Piano degli Interventi non comporteranno alterazioni del livello di luminosità del territorio comunale di Costa di Rovigo.*
6. *Radioattività: La Variante n. 5 al Piano degli Interventi non comporterà modifiche allo stato attuale delle radiazioni ionizzanti o non ionizzanti presenti nel territorio comunale.*
7. *Rifiuti: Dal 2012 al 2021 la quantità di rifiuti riciclabili è notevolmente aumentata*
8. *Rumore: Il Comune di Costa di Rovigo è dotato di un Piano di Classificazione Acustica, nonché da un Regolamento per la disciplina delle attività rumorose temporanee e mobili.*

Dalle analisi effettuate e dalla ricognizione della quinta Variante al Piano degli Interventi del Comune di Costa di Rovigo, si possono escludere effetti significativi nell'ambiente.
Sono inoltre esclusi impatti significativi negativi verso i siti Natura 2000".
Con riferimento invece alla verifica di coerenza con la strumentazione sovraordinata il Valutatore nel RAP rielaborato ha considerato rispettivamente: *"PTRC", "La Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile", "Articolo 40 delle Norme Tecniche PTRC per le aree afferenti ai caselli autostradali", "PTCP di Rovigo", "PAI – Bacino del Fiume Fissero Tartaro Canalbianco", "Piano di Tutela delle Acque", "Piano di Gestione Rischio Alluvioni – Distretto del Fiume Po"* e *"PATI e PI".*
Complessivamente, la coerenza è stata definita dal Valutatore nel RAP rielaborato evidenziando che, *"Secondo la Direttiva 2001/42/CE, il Rapporto Ambientale ha il compito di illustrare come il Piano, oggetto di valutazione, si comporta in rapporto con altri pertinenti piani e programmi di livello superiore (PTRC, PTCP, ecc..). Per quanto riguarda l'art. 40 delle Norme Tecniche del PTRC il Piano degli Interventi prevede 5 modifiche di azzonamento ricadenti all'interno dei 2000 metri dai caselli stradali. (...), le aree sono poste al confine dei 2000 m e non interferiscono nei rapporti con i caselli o con le infrastrutture. Dalle analisi degli strumenti urbanistici di livello sovracomunale, si può sostenere che il Piano è coerente con la pianificazione sovraordinata".*
Per la definizione dei potenziali effetti attesi, il Valutatore nel RAP rielaborato ha provveduto a definire, *"(...) le valutazioni specifiche dei singoli interventi previsti, oggetto di valutazione, in relazione alle analisi delle matrici/componenti ambientali e all'individuazione delle eventuali criticità ascrivibile a ciascuna componente ambientale analizzata. Per ogni ambito di variante, sia cartografico che normativo, vengono valutate eventuali misure mitigative e/o compensative da adottare al fine di conseguire il raggiungimento della sostenibilità ambientale degli interventi.*
Le modifiche oggetto di valutazione sono state numerate in riferimento alle modifiche introdotte dal PI e nella successiva tabella si riportano le correlazioni tra le modifiche del PI e le scheda valutative.
La richiamata valutazione è stata articolata per il tramite di puntuali, specifiche e dedicate *"Schede di valutazione"* utilizzate dal Valutatore nel RAP rielaborato per la definizione dei potenziali effetti attesi. Nello specifico, per ciascuno degli individuati punti di variante è stata prodotta nel RAP rielaborato, una dedicata *"Scheda di valutazione"* concernente: *"Numerazione dell'istanza", "Localizzazione", "PI vigente"* e *"PI variante", "Tipologia della punto di variante".*
Sono state poi definite le *"Caratteristiche della variante",* definendone altresì: *"Influenza con i Piani o Programmi sovraordinati", "Integrazione degli aspetti ambientali in rapporto di un quadro di sviluppo sostenibile", "Problemi ambientali diretti"* e *"Rilevanza del Piano o del Programma in relazione alla normativa comunitaria nel settore ambientale".*
Con riferimento al *"Piano di Assetto del Territorio Intercomunale",* ne è stata illustrata la coerenza relativamente a: *"Tavola 01 PATI", "Tavola 02 PATI", "Tavola 03 PATI"* e *"Tavola 04 PATI".*
Successivamente, sono state definite le *"Caratteristiche degli impatti sui differenti aspetti ambientali",* valutandone rispettivamente: *"Caratteristiche degli impatti (durata, probabilità, frequenza, dimensioni, reversibilità)", "Carattere cumulativo degli impatti", "Natura transfrontaliera*

degli impatti", "Rischi per la salute umana", "Entità ed estensione", "Impatti sul patrimonio culturale", "Impatti sui livelli ambientali" e *"Impatti sugli aspetti paesaggistici riconosciuti".*
Sono stati poi considerati i *"Rischi"*, valutando: *"Modifica alle invarianti: Vincoli paesaggistici art.136 e art. 142 lettere c) e m) del D.Lgs 42/2004 (corsi d'acqua, vincolo agro centuriato, parchi delle ville)", "Modifica agli immobili vincolati art.10 D.Lgs 42/2004 e loro pertinenze", "Modifica alla destinazione urbanistica dell'area", "Zone ZPS e SIC", "Rischio Idrogeologico, sismico o idraulico"* e *"PTRC, PTCP e Pianificazione di settore".*
Il Valutatore nel RAP rielaborato ha poi esaminato le *"Fonti di pressione"*, considerando rispettivamente: *"Acqua", "Rifiuti", "Aria", "Mobilità", "Paesaggio", "Clima", "Rumore", "Suolo", "Componente biotica", "Componente faunistica", "Vincoli ambientali", "Energia", "Rischi ambientali"* e *"Struttura economica e sociale".*
Infine il Valutatore nel RAP rielaborato ha provveduto alla complessiva definizione e *"Valutazione degli effetti attesi".*
Nel dettaglio, le richiamate schede di valutazione puntuale hanno considerato e valutato nel RAP rielaborato, rispettivamente:

- *"Modifiche cartografiche":* 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32;
- *"Modifiche normative":* N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, N.8;
- *"Modifiche del prontuario":* P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15.

Si riportano di seguito alcune considerazioni, indicazioni e condizioni ambientali puntuali esclusivamente per quelle istanze per le quali l'analisi della rispettiva *"Scheda di valutazione"* ha evidenziato specifiche potenziali criticità.

- *"Modifica cartografica 02 – Via Cala Storta".*
  Trattasi di *"Nuova zona C2 con attuazione tramite Accordo Pubblico-Privato".*
  Considerato che, secondo quanto evidenziato nella dedicata *"Scheda di valutazione", "Si prevede una modifica di zonizzazione da Zona a servizi per lo sport a Zona residenziale di tipo C2 per un'estensione di 7.950 mq con un indice edificatorio di 1 mc/mq, comportando quindi 7.950 mc di volumetria residenziale. Viene inserito nuovo ambito soggetto ad Accordo pubblico-privato"*, si prescrive che il richiamato *"Accordo Pubblico – Privato"* che darà attuazione alla *"Modifica cartografica 02 – Via Cala Storta"*, deve essere sottoposto, dopo la sua adozione e prima della sua approvazione, a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- *"Modifica cartografica 03 – Via Cala Storta".*
  Trattasi di *"Nuova zona C2 con attuazione tramite Accordo Pubblico-Privato".*
  Considerato che, secondo quanto evidenziato nella dedicata *"Scheda di valutazione", "Si prevede una modifica di zonizzazione da Zona a servizi per lo sport a Zona residenziale di tipo C2 per un'estensione di 10.700 mq con un indice edificatorio di 1 mc/mq, comportando quindi 10.700 mc di volumetria residenziale. Viene inserito nuovo ambito soggetto ad Accordo pubblico-privato.",* si prescrive che il richiamato *"Accordo Pubblico – Privato"* che darà attuazione alla *"Modifica cartografica 03 – Via Cala Storta"*, deve essere sottoposto, dopo la sua adozione e prima della sua approvazione, a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- *"Modifica cartografica 05 – Via Alessandro Volta".*
  In considerazione che, secondo quanto evidenziato nella dedicata *"Scheda di valutazione", "L'edificio già ad oggi è utilizzato come residenza e se ne prevede il riconoscimento come edificio non più funzionale al fondo (utilizzo residenziale) precisando che:*
  - *Si interviene su edificio esistente senza grado di protezione;*
  - *che non comporta aumento di volumetria o di superficie;*
  - *che non si riferisce ad un edificio con vincolo",*

  si specifica che, il presente parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. della *"Variante n. 5 al PI, Comune Costa di Rovigo",*

non sottende ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità, la cui sussistenza è unicamente demandata al Comune di Costa di Rovigo, dell'edificio esistente, nonché delle azioni di trasformazione previste dalla presente Variante.
Si demanda quindi al Comune di Costa di Rovigo la verifica di legittimità di quanto dichiarato dal Valutatore nella dedicata *"Scheda di valutazione"* relativa alla *"Modifica cartografica 05 – Via Alessandro Volta"*, dove asserisce che pur trattandosi di *"Zona agricola"*, *"L'edificio già ad oggi è utilizzato come residenza [...]"*.

- *"Modifica cartografica 06 – Via Valdentro Lovara"*.
  In considerazione che, secondo quanto evidenziato nella dedicata *"Scheda di valutazione"*, *"L'edificio già ad oggi è utilizzato come residenza come indicato nella scheda allegato al PI vigente e per esso si prevede la possibilità di poter realizzare un ulteriore alloggio (rispetto a già UNO esistente) sempre nel rispetto delle caratteristiche imposte dalla scheda (utilizzo residenziale) precisando inoltre che:*
  - *non si modificano le prescrizioni della scheda riferite alle tutele e non si interviene sui gradi di tutela specifiche;*
  - *non comporta aumento di volumetria o di superficie.:*

  si specifica che, il presente parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. della *"Variante n. 5 al PI, Comune Costa di Rovigo"*, non sottende ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità, la cui sussistenza è unicamente demandata al Comune di Costa di Rovigo, dell'edificio esistente, nonché delle azioni di trasformazione previste dalla presente Variante e quindi si demanda al Comune di Costa di Rovigo la verifica di legittimità di quanto sopra dichiarato.
- *"Modifica cartografica 08 – Via Giuseppe Verdi"*.
  In considerazione che, secondo quanto evidenziato nella dedicata *"Scheda di valutazione"*, *"L'edificio già ad oggi è utilizzato come residenza e se ne prevede il riconoscimento come edificio non più funzionale al fondo (utilizzo residenziale) precisando che:*
  - *si interviene su edificio esistente senza grado di protezione;*
  - *che non comporta aumento di volumetria o di superficie;*
  - *che non si riferisce ad un edificio con vincolo,*

  si specifica che, il presente parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. della *"Variante n. 5 al PI, Comune Costa di Rovigo"*, non sottende ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità, la cui sussistenza è unicamente demandata al Comune di Costa di Rovigo, dell'edificio esistente, nonché delle azioni di trasformazione previste dalla presente Variante.
  Si demanda quindi al Comune di Costa di Rovigo la verifica di legittimità di quanto dichiarato dal Valutatore nella dedicata *"Scheda di valutazione"* relativa alla *"Modifica cartografica 08 – Via Giuseppe Verdi"*, dove asserisce che pur trattandosi di *"Zona agricola"*, *"L'edificio già ad oggi è utilizzato come residenza [...]"*.
- *"Modifica cartografica 09 – Via Scardona"*.
  In considerazione che, secondo quanto evidenziato nella dedicata *"Scheda di valutazione"*, *"L'edificio già ad oggi è utilizzato come residenza e se ne prevede il riconoscimento come edificio non più funzionale al fondo (utilizzo residenziale) precisando che:*
  - *si interviene su edificio esistente senza grado di protezione;*
  - *che non comporta aumento di volumetria o di superficie;*
  - *che non si riferisce ad un edificio con vincolo,*

  si specifica che, il presente parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. della *"Variante n. 5 al PI, Comune Costa di Rovigo"*, non sottende ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità, la cui sussistenza è unicamente demandata al Comune di Costa di Rovigo, dell'edificio esistente, nonché delle azioni di trasformazione previste dalla presente Variante.

Si demanda quindi al Comune di Costa di Rovigo la verifica di legittimità di quanto dichiarato dal Valutatore nella dedicata *"Scheda di valutazione"* relativa alla *"Modifica cartografica 09 – Via Scardona"*, dove asserisce che pur trattandosi di *"Zona agricola"*, *"L'edificio già ad oggi è utilizzato come residenza [...]"*.

- *"Modifica cartografica 10 – Via Don Minzoni"*.
  In considerazione che, secondo quanto evidenziato nella dedicata *"Scheda di valutazione"*, *"La presente modifica si occupa della riconversione di un'immobile attualmente identificato come attività produttiva in zona impropria in un'immobile con destinazione residenziale (previa sistemazione dell'area e mantenimento delle volumetrie esistenti). Si converte l'attuale immobile ad uso artigianale (non più in attività) in immobile ad uso residenziale (1 unità immobiliare); si precisa che l'attività è dismessa e l'immobile regolarmente autorizzato"*, si evidenzia un'assoluta carenza di informazioni relativamente alla pregressa attività insistente nell'edificio in oggetto, nonché sulla metodologia scelta, inoltre, nonostante quanto evidenziato dal Valutatore nella dedicata scheda, la presente Variante al PI non ha visto tra gli SCA da consultare le *"Ferrovie dello Stato"*, in quanto non indicate dall'Autorità Procedente e comunque non previsti tra gli SCA comunemente consultati.
  Ciò premesso ed evidenziato che secondo quanto dichiarato dal Valutatore nella medesima *"Scheda di valutazione"*, *"Si prevede la definizione di una scheda specifica per tale area identificandola come ambito di riqualificazione con la previsione di destinazione residenziale"*, trattandosi di un *"Ambito di riqualificazione"* e necessitando di adeguate verifiche relativamente all'assenza di preesistenti contaminazioni, nonché della rispondenza alla Colonna A, Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'attuazione del richiamato *"Ambito di riqualificazione"* deve avvenire tramite uno strumento che ne consenta l'assoggettamento a Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi di quanto previsto dall'Art. 12 del succitato Decreto, stanti anche alcune assunzioni del Valutatore nella medesima *"Scheda di Valutazione"* a cui non sono seguite adeguate rispondenze reali, come sopra evidenziato.
- *"Modifica cartografica 12 – Via Alessandro volta"*.
  In considerazione che, secondo quanto evidenziato nella dedicata *"Scheda di valutazione"*, *"Si riconosce l'edificio come non più funzionale al fondo e si provvede alla sua puntuale schedatura. Si concede il recupero per l'intera volumetria esistente con un massimo di 2 unità immobiliari (conversione ad uso residenziale di edificio ad oggi ad uso annesso agricolo)"*, si prende atto di tale riconoscimento, precisando altresì che, il presente parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. della *"Variante n. 5 al PI, Comune Costa di Rovigo"*, non sottende ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità, la cui sussistenza è unicamente demandata al Comune di Costa di Rovigo, dell'edificio esistente, nonché delle azioni di trasformazione previste dalla presente Variante.
- *"Modifica cartografica 13 – Via Scardona"*.
  In considerazione che, secondo quanto evidenziato nella dedicata *"Scheda di valutazione"*, *"Si riconosce l'edificio come non più funzionale al fondo e si provvede alla sua puntuale schedatura. Si concede il recupero dell'intera volumetria esistente con un massimo di 1 unità immobiliari."*, si prende atto di tale riconoscimento, precisando altresì che, il presente parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. della *"Variante n. 5 al PI, Comune Costa di Rovigo"*, non sottende ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità, la cui sussistenza è unicamente demandata al Comune di Costa di Rovigo, dell'edificio esistente, nonché delle azioni di trasformazione previste dalla presente Variante.
- *"Modifica cartografica 14 – Via Martiri della Resistenza"*.
  In considerazione che, secondo quanto evidenziato nella dedicata *"Scheda di valutazione"*, *"Si riconosce l'edificio come non più funzionale al fondo e si provvede alla sua puntuale schedatura. Si concede il recupero per l'intera volumetria esistente con un massimo di 2 unità immobiliari (conversione ad uso residenziale di edificio ad oggi ad uso annesso agricolo)"*, si

prende atto di tale riconoscimento, precisando altresì che, il presente parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. della *"Variante n. 5 al PI, Comune Costa di Rovigo"*, non sottende ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità, la cui sussistenza è unicamente demandata al Comune di Costa di Rovigo, dell'edificio esistente, nonché delle azioni di trasformazione previste dalla presente Variante.

- *"Modifica cartografica 16 – Via Scardona"*.
  Pur non condividendo quanto evidenziato dal Valutatore nella relativa *"Scheda di valutazione"*, in considerazione delle scarse indicazioni e specifiche rese, si prende atto di quanto dichiarato, ovvero che la conversione da C2-12 a C1-14 riguarda esclusivamente una superficie di 780 mq e si demanda la legittimità della trasformazione prevista al Comune di Costa di Rovigo, ribadendo come il presente parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. della *"Variante n. 5 al PI, Comune Costa di Rovigo"*, non sottende ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità, la cui sussistenza è unicamente demandata al Comune di Costa di Rovigo, delle azioni di trasformazione previste dalla presente Variante.
- *"Modifica cartografica 17 – Via Giovanni Marcora"*.
  Si prende atto del previsto aumento da 600 mc a 1.200 mc senza variazione di zona, ribadendo altresì che, il presente parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. della *"Variante n. 5 al PI, Comune Costa di Rovigo"*, non sottende ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità, la cui sussistenza è unicamente demandata al Comune di Costa di Rovigo, delle azioni di trasformazione previste dalla presente Variante.
- *"Modifica cartografica 18 – Via Don Minzoni"*.
  Si prende atto della prevista variante con la quale, *"Si modifica l'attuale zona di tipo "D1/A Produttiva di completamento speciale" in una zona di tipo D1 Produttiva di completamento a carattere ordinario. Ciò che cambia è il rapporto di copertura dal 50% a 60%, l'altezza aumenta da 15 a 20 metri (esclusi i volumi tecnici) e la distanza dai confini passa da 10 metri a 5 metri"*, ribadendo come il presente parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. della *"Variante n. 5 al PI, Comune Costa di Rovigo"*, non sottende ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità, la cui sussistenza è unicamente demandata al Comune di Costa di Rovigo, delle azioni di trasformazione previste dalla presente Variante.
- *"Modifica cartografica 24 – Via G. Marconi - Via M. Rossi"*.
  Si prende atto della prevista variante con la quale, *"A seguito della redazione di un progetto definitivo per la redazione di una viabilità come opera pubblica si riporta in cartografia di PI la previsione del tracciato viabilità di progetto"*, pur non riuscendo con le informazioni prodotte nella documentazione esaminata a comprendere il reale stato dell'iter di opera pubblica, ribadendo come il presente parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. della *"Variante n. 5 al PI, Comune Costa di Rovigo"*, non sottende ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità, la cui sussistenza è unicamente demandata al Comune di Costa di Rovigo, delle azioni di trasformazione previste dalla presente Variante.
- *"Modifica cartografica 26 – Via delle Industrie"*.
  Si prende atto della prevista variante con la quale, *A seguito della chiusura del Piano Attuativo a carattere produttivo si trasformano le zone omogenee da zona di tipo D2 a zone di tipo D1. Il PUA è già concluso, edificato e con le opere collaudate"*, ricordando che il presente parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. della *"Variante n. 5 al PI, Comune Costa di Rovigo"*, non sottende ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità, la cui sussistenza è unicamente demandata al Comune di Costa di Rovigo, delle azioni di trasformazione previste dalla presente Variante, nonché di eventuali strumenti urbanistici già approvati e attuati, come nel caso del richiamato PUA.

- *"Modifica cartografica 30 – Via Alessandro Volta".*
  Si prende atto della prevista variante, ovvero dell'*"Identificazione di un tratto di nuova viabilità di progetto ove già esiste un tracciato di viabilità il quale però necessita di una sua risistemazione"*, ribadendo come il presente parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. della *"Variante n. 5 al PI, Comune Costa di Rovigo"*, non sottende ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità, la cui sussistenza è unicamente demandata al Comune di Costa di Rovigo, delle azioni di trasformazione previste dalla presente Variante.
- *"Modifica cartografica 31 – Via G. Matteotti".*
  Trattasi di *"Stralcio della viabilità di progetto poiché si ritiene che la sua realizzazione non sia più di interesse strategico contingente nel breve periodo.".*
  Considerato che, secondo quanto evidenziato nella dedicata *"Scheda di valutazione"*, *La modifica non cambia la destinazione prevalente a carattere produttivo ed inoltre non interviene contrastando la viabilità di progetto definita dal PATI"* e stanti le insufficienti indicazioni prodotte dal Valutatore nella richiamata *"Scheda di Valutazione"*, si prescrive che l'attuazione della zona *"D8"* deve avvenire tramite uno strumento che ne consenta l'assoggettamento a Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi di quanto previsto dall'Art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Con riferimento alle *"Modifiche normative"* introdotte ed esclusivamente con riferimento a quelle modifiche meritevoli di particolare attenzione dal punto di vista ambientale, si osserva quanto di seguito evidenziato:

- *"Modifica normativa N. 3".*
  Trattasi di modifica all'Art. 22 delle NT del vigente PI.
  Secondo quanto evidenziato nel RAP rielaborato, *"Si modifica per permettere di inserire nel lotto di proprietà la possibilità di prevedere la destinazione d'uso finalizzata al confezionamento e la lavorazione di prodotti agricoli. Inserimento nella normativa generale per le zone D per permettere la possibilità di trasformare prodotti agricoli. Per la medesima area si prevede lo stralcio del PUA e la trasformazione dell'area da D2 a D1"*, non fornendo però puntuali informazioni relativamente alla motivazione dello *"[...] stralcio del PUA e la trasformazione dell'area D2 a D1".*
  Non avendo prodotto informazioni adeguate relativamente al previsto, *"[...] stralcio del PUA [...]"* e in considerazione che l'elaborazione di un PUA consente una successiva valutazione di sostenibilità ambientale dell'ambito soggetto a trasformazione territoriale, non si concorda con tale modifica pertanto, a meno che non si tratti di ambiti per i quali i rispettivi PUA risultano essere già stati approvati, si prescrive il mantenimento dell'obbligo di PUA e della relativa destinazione D2, ricordando altresì che detti PUA devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
  Detta condizione ambientale è finalizzata ad evitare l'elusione della verifica di sostenibilità ambientale relativamente ad ambiti territoriali per i quali è prevista una trasformazione a destinazione non residenziale.

A livello generale e con riferimento alla tutela dei corsi d'acqua, si ricorda che le competenze del Comune non ascrivono a profili legati a funzioni e compiti di polizia idraulica e che in assenza di un fondamento normativo espresso in tal senso, che non si rinviene nella LR 11/2004 e ss.mm.ii.; deve quindi ribadirsi l'esistenza del divieto, assoluto di cui all'art. 96 lett. f) del R.D. 523/1904.
Si ribadisce quindi il conseguente vincolo di inedificabilità a tutela dei corsi d'acqua, come per altro evidenziato anche nella *"Sentenza 99/2018"* del *"Tribunale superiore delle Acque Pubbliche"*.
Si ricorda che le superfici che costituiscono il sedime dei corsi d'acqua demaniali e le relative fasce di rispetto non possono essere incluse all'interno dei perimetri dei nuovi ambiti di trasformazione territoriale, se non come aree specificatamente destinate alla tutela del corpo idrico stesso e che le stesse non possono altresì contribuire alla determinazione della capacità edificatoria, ma soltanto ad un eventuale incremento degli indici di edificabilità nelle zone contigue tramite lo strumento della perequazione.

Necessario comunque evidenziare come, nonostante la data di redazione del Rapporto Ambientale Preliminare rielaborato sia indicata nel mese di marzo 2023, nel medesimo sono ancora richiamate procedure amministrative, di cui alla DGR 791/2009, abrogate nel luglio 2022, rilevando, purtroppo, una perdurante mancanza di verifica e controllo della documentazione, nella quale, nonostante il precedente parere motivato espresso dalla Commissione Regionale per la VAS n. 263 del 05.12.2022, permangono comunque refusi ed imprecisioni nel RAP rielaborato.
Inoltre, si ricorda che ai sensi dell'*"Art. 6 Oggetto della disciplina"*, comma 3, D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., *"La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale"*, con riferimento unicamente alla verifica di sostenibilità di piani e programmi e loro modifiche minori, mentre in alcune delle *"Modifiche cartografiche"* considerate, non si riscontravano effettivi oggetti di variante, in quanto spesso non vi è evidenza do alcuna modifica di zona e quindi in diversi casi non si comprende in cosa consista la *"variante"*, essendo maggiormente identificabile semmai una deroga edilizia/urbanistica.
Ciò premesso ed evidenziato, è comunque possibile osservare come l'analisi integrata del Rapporto Ambientale Preliminare rielaborato e relativa documentazione allegata, consente di richiamare il complessivo rispetto di quanto previsto dai *"Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12"*, di cui all'Allegato I, Parte Seconda, Titolo II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Risulta quindi possibile da parte della competente Autorità Ambientale l'espressione del presente parere di non assoggettabilità a VAS, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma *"3-bis"* del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., seppur evidenziando la necessità di prevedere specifiche condizioni ambientali la cui verifica di ottemperanza è demandata al Comune di Costa di Rovigo.
Infatti, con il rispetto delle condizioni ambientali sopra evidenziate e derivanti dall'istruttoria tecnica articolata sul RAP rielaborato e relativi allegati, nonché con l'applicazione delle indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni poste dal Valutatore nella *"Valutazione degli effetti attesi"* in ciascuna *"Scheda di valutazione"* definita nel RAP rielaborato, è possibile affermare, con ragionevole certezza scientifica, che insistono le condizioni di sostenibilità minime per consentire l'attuazione delle previsioni della presente *"Variante n. 5 al PI, Comune Costa di Rovigo (RO)"*, senza generare impatti significativi sull'ambiente, il paesaggio e la sicurezza e salute umana, stante quanto complessivamente evidenziato.
Infine, preme comunque complessivamente evidenziare come il presente parere rilasciato nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, non presenta carattere assorbente di altre autorizzazioni, permessi, nulla osta quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quella idraulica, forestale, paesaggistica, agli scarichi, emissioni, ..., né sottende ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità delle opere, degli edifici esistenti e delle azioni previste dalla presente proposta di Variante, la cui sussistenza e verifica è demandata al Comune di Costa di Rovigo.
Ciò premesso, questa Unità Organizzativa, esaminati gli atti comprensivi del RAP rielaborato a seguito del parere motivato espresso dalla Commissione Regionale per la VAS n. 263 del 05.12.2022 e con gli approfondimenti svolti in fase istruttoria, ritiene non sia complessivamente ragionevole attendersi particolari *"effetti ambientali significativi"* a carico della matrici ambientali, paesaggistiche ed antropiche considerate e che la proposta di proposta di Variante sia complessivamente coerente con gli indirizzi amministrativi comunali, i criteri direttivi e tutele urbanistico - ambientali - paesistiche di carattere provinciale, regionale e comunitario, a condizione che vengano rispettate le indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni poste nel RAP rielaborato, negli allegati richiamati e nella documentazione integrativa prodotta e in atti, nella *"Relazione Istruttoria Tecnica VIncA n. 271/2022"*, nonché con il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni ambientali obbligatorie la cui verifica di ottemperanza è demandata al Comune di Costa di Rovigo.
Il presente parere motivato non riguarda ambiti di trasformazione non presenti nel Rapporto Ambientale Preliminare rielaborato ed esaminato ed è quindi limitato agli ambiti direttamente richiamati ed analizzati nella documentazione esaminata.

Infatti, il presente parere motivato, reso ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è limitato esclusivamente a quanto considerato valutato nel Rapporto Ambientale Preliminare rielaborato a seguito del parere motivato espresso dalla Commissione Regionale per la VAS n. 263 del 05.12.2022.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUVV in data 29 giugno 2023, dalla quale emerge che esaminati gli atti comprensivi del Rapporto Ambientale Preliminare e relativi allegati, rielaborato a seguito del parere motivato espresso dalla Commissione Regionale per la VAS n. 263 del 05.12.2022, della *"Relazione Istruttoria Tecnica VIncA n. 271/2022"*, propone di non sottoporre a procedura VAS la *"Variante n. 5 al PI, Comune Costa di Rovigo (RO)"*, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente a condizione che vengano rispettate le indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni poste nel RAP rielaborato e relativi allegati, nonché con il rispetto delle seguenti indicazioni e condizioni ambientali, la cui verifica di ottemperanza è demandata al Comune di Costa di Rovigo:

ATTESO che il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una *"Relazione di sintesi"*;

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- l'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- la DGR 1646/2012;
- la DGR 1717/2013;
- la DGR 545/2022;

TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.

la *"Variante n. 5 al PI, Comune Costa di Rovigo (RO)"*,in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni ambientali:

Prima dell'approvazione della Variante:

1. il RAP rielaborato deve essere rivisto ed aggiornato al fine di correggere refusi ed imprecisioni presenti;

2. la documentazione di Variante deve assumere i contenuti di cui alla *"Relazione Istruttoria Tecnica VIncA n. 271/2022"*:
   - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017;

- prescrivendo:
  1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali contermini agli ambiti di variante anche attraverso l'integrazione o la realizzazione di fasce arboreo-arbustive perimetrali di adeguata ampiezza, con struttura plurifilare e multiplana e gestione a capitozza bassa di alcuni esemplari): *Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Natrix tessellata, Egretta garzetta, Pernis apivorus, Alcedo atthis, Lanius collurio, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus;*
  2. di perseguire il miglioramento ambientale al fine di incrementare o rafforzare prioritariamente gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario (ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee) tenuto conto della connessione ecologica-funzionale anche con le aree della rete Natura 2000. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti, in modo complessivo e proporzionale alle trasformazioni conseguenti all'attuazione del Piano in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e, altresì, andranno concordati con le competenti strutture regionali, anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate. Contestualmente all'attuazione della variante in argomento andranno avviati i predetti interventi di miglioramento ambientale preferibilmente nelle aree di connessione ecologica-funzionale con i siti della rete Natura 2000;
  3. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
  4. di garantire la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella fase attuativa qualsiasi opera viaria in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale, unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
  5. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Costa di Rovigo, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

3. la documentazione di Variante deve essere aggiornata con i contenuti di cui al presente parere motivato, con particolare attenzione ai contenuti dei punti di variante, rispettivamente:

- *"Modifica cartografica 02 – Via Cala Storta",*
- *"Modifica cartografica 03 – Via Cala Storta",*
- *"Modifica cartografica 05 – Via Alessandro Volta",*
- *"Modifica cartografica 06 – Via Valdentro Lovara",*
- *"Modifica cartografica 08 – Via Giuseppe Verdi",*
- *"Modifica cartografica 09 – Via Scardona",*
- *"Modifica cartografica 10 – Via Don Minzoni",*
- *"Modifica cartografica 12 – Via Alessandro volta",*
- *"Modifica cartografica 13 – Via Scardona",*
- *"Modifica cartografica 14 – Via Martiri della Resistenza",*
- *"Modifica cartografica 16 – Via Scardona",*
- *"Modifica cartografica 17 – Via Giovanni Marcora",*
- *"Modifica cartografica 18 – Via Don Minzoni",*
- *"Modifica cartografica 24 – Via G. Marconi - Via M. Rossi",*
- *"Modifica cartografica 26 – Via delle Industrie",*
- *"Modifica cartografica 30 – Via Alessandro Volta",*
- *"Modifica cartografica 31 – Via G. Matteotti",*
- *"Modifica normativa N. 3".*

A seguito dell'approvazione della Variante e comunque prima della sua attuazione:

4. deve essere trasmessa da parte del Comune di Costa di Rovigo alla competente Commissione Regionale per la VAS la documentazione attestante il recepimento delle succitate condizioni ambientali di cui ai punti da 1. a 3.

In fase di attuazione della Variante:

5. devono essere puntualmente rispettati i pertinenti articoli di norma rispettivamente di PATI e di PI così come modificati con la presente *"Variante n. 5 al PI, Comune Costa di Rovigo (RO)"* e a seguito dell'aggiornamento di cui ai punti precedenti da 1. a 3.;

6. devono essere puntualmente rispettate le indicazioni, raccomandazioni e condizioni ambientali poste nel presente parere motivato;

7. per ciascuna manifestazione così come definita nel RAP rielaborato si richiama il pieno e completo rispetto di quanto evidenziato nelle indicazioni, prescrizioni e raccomandazioni poste dal Valutatore nella "Valutazione degli effetti attesi" per ciascuna "Scheda di valutazione", presente nel RAP rielaborato, la cui puntuale verifica di ottemperanza è demandata al Comune di Costa di Rovigo;

8. tutti gli ambiti aventi ad oggetto interventi di recupero e riqualificazione edilizia ed ambientale del patrimonio edilizio esistente, modifiche d'uso compatibili, demolizione di opere incongrue ed elementi di degrado, rinaturalizzazioni ed interventi di riqualificazione urbana di ambiti degradati, nonché cambi di destinazione d'uso, sono subordinati alla verifica e al rispetto della compatibilità e coerenza delle previsioni con le concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A) o B) del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in relazione alla prevista destinazione urbanistica;

9. in fase di attuazione delle previsioni devono essere adottate idonee misure atte a contenere l'impatto acustico derivante dall'insediamento di eventuali attività che possano avere un impatto sui livelli di rumore previsti dal Piano di zonizzazione acustica comunale;

10. per tutti gli ambiti di trasformazione che comportano scavo e movimentazione di terreno si richiama il rispetto della normativa sulle terre e rocce da scavo (DPR n. 120/2017);

11. eventuali materiali risultanti dalla demolizione di fabbricati e fondazioni / sottofondi di strade / piazzali dovranno essere gestiti come rifiuti. In merito alle modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione, con particolare riferimento alla cosiddetta "demolizione selettiva", si richiamano le norme tecniche ed ambientali approvate con DGR n. 1060 del 24 giugno 2014, così come modificata con DGR n. 439 del 10 aprile 2018;

12. eventuali materiali di riporto (presenza di materiale antropico inferiore al 20%, verifica da eseguire seguendo la metodologia di cui all'allegato 10 del DPR 120/2017) potranno essere riutilizzati solo se possiedono i requisiti di cui all'art. 4 comma 3 del DPR 120/2017;

13. con la finalità di ridurre il consumo energetico e per raggiungere la neutralità carbonica prevista dal "Green Deal Europeo", nella definizione delle successive NTO di PI e con riferimento alla realizzazione di nuovi ambiti e relativi edifici e al fine della migliore efficienza energetica possibile, deve essere prevista l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di tendere all'obiettivo dell'autoconsumo energetico, nel rispetto della normativa vigente;

14. si richiama il rispetto della normativa specifica in materia di polizia idraulica, che risulta inoltre funzionale a garantire la sostenibilità ambientale delle trasformazioni introdotte.

Si richiama in questa sede il rispetto degli adempimenti previsti dalla DGR n. 244 del 23 maggio 2021 e dei contenuti della nota esplicativa del 16.02.2022 prot. 71886 della Direzione regionale Difesa del suolo.

Fatte salve le modifiche eventualmente necessarie e finalizzate unicamente all'adeguamento alle prescrizioni impartite dai Soggetti Competenti in materia Ambientale comunque consultati e che non comportano comunque una ri-adozione della *"Variante n. 5 al PI, Comune Costa di Rovigo (RO)"*, qualsiasi modifica rispetto alla documentazione valutata e in atti e di cui alla presente parere di non assoggettabilità a VAS, deve essere sottoposta, per la parte in variante a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del. D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. della *"Variante n. 5 al PI, Comune Costa di Rovigo (RO)"*, non presenta carattere assorbente di altre autorizzazioni, permessi, nulla osta quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quella idraulica, forestale, paesaggistica, agli scarichi, emissioni, ..., né sottende ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità, la cui sussistenza è demandata al Comune di Costa di Rovigo, degli edifici e delle opere esistenti, nonché delle azioni di trasformazione previste dalla presente Variante.

Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dal comma 5, *"Art. 11 - Modalità di svolgimento"* del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., *"5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge".*

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso)

avv. Cesare Lanna

Il presente parere si compone di 16 pagine

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO
UNITÀ ORGANIZZATIVA VAS, VINCA, CAPITALE NATURALE E NUVV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 271/2022

Istruttoria Tecnica per Verifica di assoggettabilità a VAS per la variante n. 5 al PI, comune Costa di Rovigo (RO).
Pratica n. 5140

VISTA la documentazione pervenuta;
VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;
VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e
VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1135/2020, 1584/2020, 769/2021, 295/2022, 615/2022, 617/2022 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;
ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;
CONSIDERATO che la valutazione di incidenza si realizza secondo le disposizioni procedimentali di cui alla D.G.R. n. 1400/2017 e nel rispetto dei principi delle Linee Guida Nazionali di cui all'Intesa del 28/11/2019 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
RICONOSCIUTO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 si esplica a valersi della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017;
ESAMINATA la documentazione per la procedura di valutazione di incidenza, redatta dal dott. Gianluca Ramo, per conto del comune di Costa di Rovigo (RO), trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 478483 del 13.10.2022 e n. 392761 del 01.09.2022, a seguito della richiesta di integrazioni alla documentazione di cui alla nota n. 343377 del 03.08.2022;
PRESO ATTO e RISCONTRATO che nella documentazione per la procedura di valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017 relativa al punto 23 e che tale documentazione è solo parzialmente conforme don le disposizioni regionali;
CONSIDERATO che tale documentazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza e che l'Amministrazione può valutare l'incidenza con le informazioni già in possesso;
PRESO ATTO che la variante al PI in argomento riguarda modifiche puntuali conseguenti a manifestazioni di interesse, modifiche alle norme tecnico operative (art. 2, art. 17, art. 22, art. 25, art. 27, art. 30, art.38, art. 66) e modifiche di dettaglio al PRONTUARIO per la qualità architettonica e mitigazione ambientale;
PRESO ATTO che le manifestazioni di interesse riguardano: n. 1 spostamento lotto edificabile, n. 2 riclassificazione di zona prevista a servizi per lo sport in zona a destinazione residenziale, n. 1 eliminazione area non più strategica per l'amministrazione, n. 7 modifica schedature edifici non più funzionali al fondo, n. 1 riconversione di immobile ad uso artigianale in immobile ad uso residenziale, n.1 individuazione nuova zona di tipo residenziale di dimensione contingentata con annessa zona destinata a Verde privato, n. 2 ampliamenti di una zona edificata, n. 3 aumento potenzialità edificatoria

di un lotto, n. 1 modifica classificazione del tipo di zona da tipo D1/A a tipo D1, n. 1 assegnazione di un lotto a volumetria fissa, n. 1 ampliamento edificio per esigenze igienico sanitarie, n. 1 aggiunta lotto per ampliamento, n. 6 stralci di zone relative alla viabilità di progetto, n. 1 previsione di un tracciato di viabilità, n. 1 trasformazione di zone omogenee da zona di tipo D2 a tipo D1, n 1 modifica a servizi F2 in zona di tipo F4, n. 1 risistemazione di un tratto di nuova viabilità;

ATTESO che nell'attuazione si prevedono opere che possono incidere sul sistema del verde, del suolo e dell'illuminazione;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che l'ambito oggetto della variante del Piano in argomento è esterno alla Rete NATURA 2000;

CONSIDERATO che nell'ambito del Piano in argomento sono presenti aree attribuite alle seguenti categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate ", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associato alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.).", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "51120 - Canali e idrovie" nella revisione del 2020 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Natrix tessellata, Egretta garzetta, Pernis apivorus, Alcedo atthis, Lanius collurio, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'istanza in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie per le quali risultano designati i siti della rete Natura 2000;

ATTESO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso n. 23 della D.G.R. 1400/2017: "*piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui non si abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO e RITENUTO che, rispetto agli interventi sulla viabilità, sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella progettazione definitiva qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale);

CONSIDERATO che laddove, non sia garantita la permeabilità al passaggio, la viabilità preveda anche passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di

almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per l'attuazione della variante in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali contermini agli ambiti di variante anche attraverso l'integrazione o la realizzazione di fasce arboreo-arbustive perimetrali di adeguata ampiezza, con struttura plurifilare e multiplana e gestione a capitozza bassa di alcuni esemplari);

CONSIDERATO che l'articolo 65 "Elementi della rete ecologica comunale" delle NTO vigenti prevede altresì il perseguimento di azioni volte al completamento e/o la ricostruzione delle parti mancanti dei corridoi ecologici e la riqualificazione in termini strutturali e vegetazionali dei tratti esistenti;

CONSIDERATO che negli ambiti della rete ecologica di cui al vigente Piano sono presenti anche gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario sopraindicate, di cui all'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee, e che tali elementi sono soggetti a una specifica forma di tutela che ne prevede il relativo recupero ovvero ripristino;

CONSIDERATO e RITENUTO che, con riferimento all'art. 65 "Elementi della rete ecologica comunale" delle NTO, sia altresì perseguito il miglioramento ambientale con il fine di incrementare o rafforzare gli elementi di paesaggio (di cui all'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee) aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario riconosciute;

CONSIDERATO e RITENUTO che i predetti interventi andranno quindi definiti, in modo complessivo e proporzionale alle trasformazioni conseguenti all'attuazione del Piano in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali delle specie considerate, incrementando la connessione ecologica-funzionale anche con le aree della rete Natura 2000, e sulla base di una preliminare verifica con le Autorità regionali competenti in materia, anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate;

CONSIDERATO e RITENUTO che contestualmente all'attuazione della variante in argomento siano avviati i predetti interventi di miglioramento ambientale nelle aree di connessione ecologica-funzionale nelle aree di connessione ecologica-funzionale con i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 è da intendersi positivamente conclusa sulla base delle predette verifiche;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii. e del comma 3 all'art. 10 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente alla VAS, le cui valutazioni in merito alla significatività dell'incidenza possono discostarsi, seppur motivatamente sulla base dei dati in proprio possesso e tenendo conto del principio di precauzione, da quelle riportate nella presente relazione tecnica istruttoria;

PERTANTO per quanto sopra, prendendo atto di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all'Autorità competente di:

DARE ATTO

che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017;

e

DICHIARARE

per la Verifica di assoggettabilità a VAS per la variante n. 5 al PI, comune Costa di Rovigo (RO), una conclusione positiva con prescrizioni della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017

e

PRESCRIVERE

1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali contermini agli ambiti di variante anche attraverso l'integrazione o la realizzazione di fasce arboreo-arbustive perimetrali di adeguata ampiezza, con struttura plurifilare e multiplana e gestione a capitozza bassa di alcuni esemplari): *Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Natrix tessellata, Egretta garzetta, Pernis apivorus, Alcedo atthis, Lanius collurio, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus;*
2. di perseguire il miglioramento ambientale al fine di incrementare o rafforzare prioritariamente gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario (ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee) tenuto conto della connessione ecologica-funzionale anche con le aree della rete Natura 2000. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti, in modo complessivo e proporzionale alle trasformazioni conseguenti all'attuazione del Piano in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e, altresì, andranno concordati con le competenti strutture regionali, anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate. Contestualmente all'attuazione della variante in argomento andranno avviati i predetti interventi di miglioramento ambientale preferibilmente nelle aree di connessione ecologica-funzionale con i siti della rete Natura 2000;
3. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
4. di garantire la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella fase attuativa qualsiasi opera viaria in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale, unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
5. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Costa di Rovigo, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Venezia, lì 08/11/2022

P.O. Coordinamento Istruttorie Vinca - dott. Mattia Vendrame
Istruttore – dott.ssa Cristina Toniolo